

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTA** la Circolare n.2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione ;
- VISTA** la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di Stabilità Regionale 2025-2027”;
- VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 02 del 16 gennaio 2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 730 del 17/02/2025. Con il quale è stato conferito al dott. Fulvio Bellomo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 47 del 14/02/2025 della Giunta Regionale;
- VISTA** la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;
- VISTO** il Decreto del Presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 376;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686;
- VISTO** il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Decreto dell’Assessore regionale per la Sanità 9 novembre 1999;
- VISTO** il Decreto dell’Assessore regionale per la Salute del 3 gennaio 2017;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 13 comma 2, ai sensi del quale: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1 della legge medesima;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 7 maggio n. 21/2024;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale 11 ottobre 2024 n. 7342;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione che prevede l’emanazione di un Decreto Assessoriale sulle “Linee guida per l’organizzazione dei corsi per il rilascio del certificate di idoneità utile al conseguimento del tesserino di identità per la cerca e raccolta dei tartufi valido su tutto il territorio nazionale ai sensi della legge regionale 29 Dicembre 2020 n. 35e del D.P. Reg 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione Dell’art. 7. “L ;
- VISTO** il D.A. n. 02 / Gab Del 17.01.2025 avente ad oggetto contenuto minimo dei corsi di formazione, per il rilascio dell’attestato di idoneità alla cercae raccolta dei tartufi ;
- VISTO** il D.D.G. n. 341 del 21/Gennaio/2025 ;
- CONSIDERATO** il D.P. Reg. n. 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35.
- CONSIDERATO** *quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 relativamente alle modalità di rilascio del tesserino di cerca e raccolta dei tartufi e precisamente all’art. 14 che recita “ L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , anche mediante delega agli enti locali , rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale” e poichè nessun capitolo di entrata era stato previsto per i proventi della tassa di concessione e per le sanzioni delle violazioni delle norme della citata legge e nessun accordo era stato stipulato con i Comuni che dovevano eventualmente essere demandati al rilascio del citato tesserino.*

RITENUTO necessario, emanare il presente Decreto, al fine di semplificare l'azione amministrativa inerente la materia in questione, operando nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché delle norme e disposizioni vigenti per la gestione amministrativa e contabile delle entrate, poichè individuati con **D.D. del ragioniere generale n. 1103/2025 del 27/05/2025 I capitoli di entrata :**

Capitolo n.8615 relativo al “Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi”;

Capitolo n.8616 per le “sanzioni per violazioni delle norme della L.R. 29/12/2020 n. 35”.

RITENUTO alla luce di quanto riportato necessario integrare e modificare gli articoli 2,3,4, e 5 e gli allegati A e B, C, D. del D.D.G. n. 341 del 21/Gennaio/2025.

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art.1

Il tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi

Il presente articolo integra e modifica l'art. 2 del D.D.G. n. 341 del 21/01/2025.

Il tesserino, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, deve essere conforme al modello di cui agli allegati “A” e “B”; con le seguenti dimensioni: cm 11 x cm 15, è nominativo ed ha validità quinquennale dalla data di rilascio.

La facciata esterna riporta i seguenti dati (**All.A**):

- “*Tipo*”(amatoriale o professionale)
- “*N°*” (numerazione progressiva) a tal proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione
- Spazio riservato per l'apposizione della marca da bollo del valore legale in corso
- “*Annotazioni*” la cui compilazione è a cura degli organi di vigilanza

La facciata interna riporta i seguenti dati (**All.B**):

- Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dall' Ufficio Co.Re.Ta.S.
- Firma per esteso del titolare del tesserino
- “*Rilasciato il*”data di rilascio a cura dell'Ufficio Co.Re.Ta.S.
- “*Scade il*” (cinque anni dalla data di rilascio)
- “*Generalità*”del titolare del tesserino.

La raccolta dei tartufi è subordinata al pagamento dell'importo annuale da effettuare entro il **31/ Gennaio** dell'anno solare di riferimento (01Gennaio/31 Dicembre) , al fine di permettere l'accertamento, la riscossione e il versamento alla Ragioneria Centrale delle somme con bonifico bancario o con PagoPa nelle more di abilitare il circuito, al **Conto Corrente Bancario n. IT26D0200804625000106959295 SC328**, indicando nella causale: **“Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi”****Capo 20 Capitolo n.8615.**, i proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito capitolo n. **8615 – Capo 20** vincolato di entrata del bilancio regionale . Il raccoglitore/cavatore dovrà portare con se, oltre al presente tesserino, munito di marca da bollo del valore legale corrente (D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.),la ricevuta del versamento e un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il tesserino non può essere rilasciato a cittadini minori di anni quattordici.

Il possesso del tesserino, nei termini di cui sopra, autorizza il titolare alla raccolta dei tartufi in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n.

Il titolare del tesserino è tenuto ad esibirlo, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento della tassa annuale e ad un documento di riconoscimento.

Analogamente i proventi delle sanzioni con causale “**sanzioni per violazioni delle norme della L.R. 29/12/2020 n. 35**” **Capo 20 Capitolo n.8616**, affluiranno nell'apposito capitolo n. **8616 – Capo 20** vincolato di entrata del bilancio regionale al **Conto Corrente Bancario n. IT26D0200804625000106959295 SC328**.

Art.2

Richiesta rilascio o rinnovo tesserino

Il presente articolo integra e modifica l'art. 3 del D.D.G. n. 341 del 21/01/2025.

Il tesserino per la cerca e raccolta dei tartufi in Sicilia è rilasciato dall'Ufficio Co.Re.Ta.S. al richiedente residente in Sicilia ed è conforme al modello tipo allegato al presente Decreto (**All. A e B**).

L'istanza di rilascio o rinnovo (**All. C**) deve pervenire all'Ufficio Co.Re.Ta.S., tramite i presidenti delle associazioni/enti che hanno organizzato il corso e che danno la propria disponibilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata (**dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it**) o in alternativa l'istanza di rilascio o rinnovo (**All. C**), potrà pervenire brevi manu o per Raccomandata R/R, presso gli Uffici preposti (Unità di STAff 01 o Co.Re.Ta.S) corredata dalla documentazione occorrente in originale come appresso descritta :

1. copia attestato di idoneità (**All. F**);
2. certificato di residenza e/o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.n.445;
3. n. 2 foto formato tessera recenti;
4. copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;
5. n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare alla domanda (**All. C**) e una da apporre sul tesserino);
6. ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale che deve essere integra e leggibile in tutte le parti , diversamente non sarà ritenuta valida;
7. Delega;
8. Vecchio Tesserino rilasciato dalla Regione Sicilia di autorizzazione alla cerca e raccolta dei tartufi (in caso di Rinnovo).

Detta documentazione in originale, utile al completamento della pratica, sarà consegnata al Co.Re.Ta.S., dal richiedente o dal Presidente dell'associazione/ente delegato.

Il Co.Re.Ta.S. , entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (**All. C**), concorderà con i presidenti delle associazioni/enti o con i singoli richiedenti la data, il luogo e l'ora per la consegna dei tesserini delle richieste pervenute.

Nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà.

L'importo della tassa di concessione per il rilascio del tesserino è fissato in € 50.00 per il tesserino amatoriale, e di € 150.00 per il tesserino professionale.

La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:

- a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
- b) imprenditori agricoli professionali;
- c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
- d) soci di cooperative agricolo-forestali.

Il tesserino ha validità quinquennale e si rinnova annualmente a seguito del versamento della tassa annuale di concessione regionale, entro il **31/ Gennaio** dell'anno solare di riferimento (01Gennaio/31 Dicembre).

Per il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale, il titolare del tesserino non è autorizzato per l'anno in corso a raccogliere tartufi.

I soggetti in possesso di tesserino alla raccolta dei tartufi rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, possono utilizzare lo stesso anche nel territorio regionale, previo pagamento alla Regione Siciliana della differenza della tassa di concessione regionale, solo se la stessa risulta di importo superiore.

Gli attestati di idoneità già rilasciati da altre regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la validità per il conseguimento del tesserino previo pagamento della tassa di concessione regionale, dove si è residenti.

Art.3

rilascio duplicato del tesserino

Il presente articolo integra e modifica l'art. 4 del D.D.G. n. 341 del 21/01/2025.

Il rilascio del duplicato del tesserino va richiesto all'Ufficio Co.Re.Ta.S dal richiedente residente in Sicilia, in caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato con domanda **(All. D)** corredata da:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
 - copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
 - il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
 - n.2 fotografie formato tessera;
 - n.2 marche da bollo da € 16.00 (una da applicare alla domanda e una da apporre sul tesserino);
 - copia della ricevuta del versamento annuale della tassa di concessione Regionale;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata (**dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it**) o in alternativa , potrà pervenire brevi manu o per Raccomandata R/R, presso gli Uffici preposti (Unità di STAff 01 o Co.Re.Ta.S).

Art.4

Restano validi, a tutti gli effetti, i restanti articoli e allegati del D.D.G. n. 341 del 21/Gennaio/2025.

Art.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura, ai fini dell'obbligo di pubblicazione online previsto dall'art. 98 comma 6, della L.R. n.9/2015 e sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato.

Palermo, li 09/07/2025

Il Dirigente Generale
Fulvio Bellomo

